

FAQ – Bando tipo *Hydrogen Valleys*

Allegato 1 del decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

23 dicembre 2022, n. 427

1. L'articolo 5, comma 2, lettera m), dell'Allegato 1 del decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, prevede che, ai fini dell'ammissibilità degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, ***“non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti”***. Come si attua la citata disposizione?

La misura considera ammissibili ad agevolazione esclusivamente gli impianti addizionali asserviti, intendendo con impianti "asserviti" quanto previsto dal comma 1, lettera o) dell'articolo 1 del medesimo Allegato 1. Conseguentemente, l'articolo 5, comma 2, lettera m), dell'Allegato 1 del decreto del direttore ha introdotto uno specifico vincolo per cui *“non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti”*. Detta disposizione non definisce una procedura specifica, pertanto il Soggetto proponente può optare per diverse soluzioni come l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica, la mancata connessione dell'impianto da fonti rinnovabili con la rete elettrica, la cessione gratuita alla rete, ove possibile, la cessione gratuita ad altri soggetti, quali ad esempio coloro che acquisteranno l'idrogeno rinnovabile prodotto. Rimane ferma che necessità di dimostrare che l'impianto da fonti rinnovabile non sia finalizzato alla vendita di energia, ovvero che sia finalizzato alla produzione di idrogeno e l'impianto stesso o l'energia da questo prodotta non ricevano incentivi di altra natura. Si ricorda infine che detta condizione deve emergere anche dall'analisi energetica dell'intero progetto, che deve essere effettuata con riferimento alla documentazione tecnica di cui all'Appendice A al citato Allegato 1.

2. Con riferimento alla definizione di area industriale dismessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'Allegato 1 del decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede se rientrano nella fattispecie

anche le cave dismesse o aree individuate come industriali su cui non c'è stata mai un'attività industriale, ma sono presenti edifici in stato di abbandono.

Premesso che le Regioni o Province autonome possono fornire una definizione di "area industriale dismessa" differente rispetto a quella di cui al citato articolo 1, lettera a) nei propri Avvisi pubblici, con riferimento a quanto previsto dal decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si rappresenta che rientrano tra i siti ammissibili per la produzione di idrogeno rinnovabile tutti quelli che rispettano la definizione di area industriale dismessa, di cui al citato articolo 1, lettera a), ovvero i siti che rispettano congiuntamente le seguenti due condizioni:

1) ricadere "in zona territoriale omogenea di tipo D (industriale o ad essa assimilata) ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o classificata nella categoria catastale di area industriale D/1, o comunque a questa assimilabile in base alle norme delle regioni a statuto ordinario o speciale";

2) essere un'attività industriale cessata "o per la quale sia stata presentata, ove previsto, comunicazione di cessazione dell'attività economica ai soggetti competenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1". "La cessazione dell'attività industriale può essere riferita all'intera area, o a porzione di essa, ovvero a edifici e/o impianti industriali purché in stato di abbandono o non più utilizzati per l'attività industriale originariamente autorizzata".

La mancanza di uno dei due requisiti non qualifica il sito come "area industriale dismessa".

A riguardo, tra la documentazione da presentare, come previsto dall'Appendice A al citato decreto direttoriale, devono essere presenti il "certificato di destinazione urbanistica del sito" e "idonea documentazione che consente di verificare che il sito sia inquadrabile area industriale dismessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, corredata da documentazione fotografica, o dichiarazione dell'Ente locale competente".

Infine, si rappresenta che i siti per la realizzazione degli interventi di produzione di idrogeno rinnovabile dovranno possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 6 del decreto direttoriale.

- 3. Rispetto all'articolo 7 dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede se tra i costi ammissibili rientrano anche quelli connessi all'acquisto/noleggino di carri bombolai per il trasporto di idrogeno, all'acquisto/noleggino di veicoli FCEV, anche adibiti al trasporto di idrogeno, all'acquisto e posa in opera delle tubazioni necessarie per il trasporto dell'idrogeno puro dal punto di produzione fino al punto di consegna e all'acquisto/noleggino veicoli a combustione interna (ICE).**

No, nessuno dei costi indicati rientra tra quelli ammissibili ai sensi del citato articolo 7.

- 4. Con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera e), dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede se vi è una potenza massima ammissibile a contributo per gli "impianti addizionali asserviti".**

No, il citato decreto direttoriale non prevede alcun vincolo a riguardo. Si rappresenta tuttavia che gli impianti addizionali asserviti devono rispettare il vincolo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera m), del citato Allegato 1. A riguardo, si rimanda alla FAQ n. 1

- 5. Con riferimento all'articolo 6, lettera d), dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede se il sito di installazione dell'elettrolizzatore dovrà comunque avere le caratteristiche per poter ospitare un impianto addizionale asservito, anche se tale impianto verrà realizzato in un altro posto adiacente, fermo restando il rispetto del vincolo dei 10 km di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) del citato Allegato 1.**

Nell'area industriale dismessa individuata per l'installazione dell'elettrolizzatore deve essere dimostrato dalla documentazione allegata alla domanda di agevolazione che sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti di soddisfare potenzialmente, ovvero di soddisfare anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto del direttore della direzione

generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427.

Il predetto vincolo di ammissibilità non costituisce obbligo di installazione di impianti addizionali asserviti nella medesima area industriale dell'elettrolizzatore. La verifica del vincolo è necessaria anche qualora gli impianti addizionali asserviti venissero installati in aree poste entro 10 km.

- 6. Con riferimento all'articolo 6, lettera f), dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede cosa si intende con il termine "adeguate" in riferimento alle risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno.**

Si intende che la disponibilità deve essere commisurata alle esigenze (portate/volumi) del processo di produzione dell'idrogeno, come evidente dalla relazione tecnica di cui all'Appendice A al citato Allegato 1 e come riportato nelle domande di agevolazioni di cui alle Appendici A.1 e A.2 del medesimo Allegato 1.

- 7. Con riferimento all'articolo 7, comma 3, lettera f), dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede se è possibile prevedere tra gli utilizzi dell'idrogeno prodotto, l'immissione nella rete gas ("blending").**

Sì, il *blending* di idrogeno con gas naturale è ammissibile, ma tutti i costi connessi alla connessione alla rete di distribuzione gas e altri macchinari necessari per il *blending* non sono ammissibili secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera f) del citato Allegato 1. Si precisa che tale condizione è in linea con il principio DNSH.

- 8. Con riferimento all'articolo 8, comma 3, dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, si chiede quale sia il valore dell'agevolazione massima concedibile.**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 1) del citato Allegato 1, l'agevolazione concessa è pari all'agevolazione richiesta nell'ambito dell'offerta

formulata dal soggetto proponente, così come indicato nella domanda di agevolazione di cui all'Appendice A.1 al decreto direttoriale.

Come indicato all'articolo 8, comma 2, lettera b), l'agevolazione richiesta massima è pari al più al 100% dei costi ammissibili e non può essere superiore a 20 milioni di euro "per proposta progettuale, indipendentemente dalla presentazione della stessa proposta in forma singola o congiunta".

9. Gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile ammessi alla misura possono prevedere l'impiego anche di energia diversa da quella rinnovabile, purché siano rispettate le condizioni di "idrogeno verde" così come previsto dal Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)?

Ai fini dell'ammissibilità alla misura in questione, in linea con quanto previsto dalla sezione 2.5 del TF Russia-Ucraina, sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile, ovvero impianti che rispettano quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro della transizione energetica 21 ottobre 2022, n. 463. Conseguentemente, l'energia elettrica utilizzata dagli elettrolizzatori deve essere totalmente rinnovabile.

Ai fini della verifica del suddetto requisito, il bilancio energetico di cui all'Appendice A, punto 2, lettera e) deve indicare tutta l'energia elettrica rinnovabile impiegata dall'elettrolizzatore (impianti addizionali, impianti non addizionali, etc.). Le medesime quantità e tipologie di energia elettrica indicate nel bilancio energetico devono quindi essere utilizzate ai fini delle verifiche degli indicatori di cui all'Appendice B e più specificatamente:

1) la variabile "E(Elettro,FERasservite)" è riferita all'energia elettrica prodotta da impianti addizionali asserviti oggetto delle agevolazioni previste dalla presente misura;

2) la variabile "E(Elettro,FERppa)" è riferita all'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili non addizionali e acquistata tramite PPA con garanzie di origine, ovvero prodotta da impianti addizionali e acquistata tramite PPA con garanzie di origine non oggetto delle agevolazioni previste dalla presente misura;

3) la variabile "E(Elettro, RETE)" è riferita a tutta l'energia elettrica rinnovabile diversa da quella di cui ai precedenti punti, compresa: l'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili addizionali connessi direttamente all'elettrolizzatore, ma non oggetto delle agevolazioni della presente misura; l'energia elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili non addizionali

connessi direttamente all'elettrolizzatore; l'energia elettrica rinnovabile provvista di garanzia d'origine.

Si rappresenta infine che, qualora prima dell'atto di concessione delle agevolazioni entri in vigore l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, e questo preveda ulteriori o diverse disposizioni rispetto a quanto previsto dal DM 463/2022 e dal decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, i progetti dovranno rispettare quanto previsto dal citato atto delegato, ivi incluso tutto quanto attiene la definizione di idrogeno rinnovabile.

10. L'articolo 10, comma 3 dell'Allegato 1 al decreto del direttore della direzione generale incentivi energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 427, prevede che "Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione e può partecipare ad un solo progetto, singolo o congiunto". È possibile che due imprese appartenenti al 100% allo stesso gruppo, partecipino in maniera indipendente a due distinti progetti?

Sì, due imprese appartenenti al 100% allo stesso gruppo possono partecipare in maniera indipendente a due distinti progetti.

11. Con riferimento al tema Aiuti di Stato, si chiede conferma che l'Autorità responsabile del regime di aiuti di stato è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e che sarà quest'ultimo a registrare il codice CAR nel Registro Nazionale Aiuti e che competerà alle Regioni la registrazione dei singoli contributi COR e, in caso di variazioni, degli eventuali codici COVAR.

Si conferma che l'Autorità responsabile del regime di aiuti oggetto di notifica alla CE è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e che i soggetti concedenti sono le singole Regioni/Province autonome. Nei prossimi giorni il MASE procederà a registrare il regime di aiuti su RNA con contestuale rilascio del codice identificativo della misura "Codice Aiuto RNA – CAR" e a richiedere alle singole Regioni/Province autonome delle informazioni al fine di poter creare, sul predetto RNA, nell'ambito della misura in questione, degli Uffici Gestori Pubblici Esterni, uno per ogni Regione/Province autonoma, nell'ambito dei quali registrare poi i singoli bandi. Si rammenta che, a prescindere dalla gestione dei flussi finanziari in modalità accentrata o

decentrata, sarà poi sempre competenza delle Regioni/Province autonome la registrazione dei singoli aiuti individuali su RNA (la registrazione degli stessi è certificata dal Registro mediante l'attribuzione di un codice identificativo "Codice Concessione RNA – COR") e di eventuali variazioni (per ciascuna variazione il Registro rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico "Codice Variazione Concessione RNA – COVAR). Per ogni chiarimento in merito ai codici COR e COVAR si rinvia al DM MISE 31 maggio 2017, n. 115 recante il regolamento RNA a alle FAQ e Guide operative pubblicate sul sito <https://www.rna.gov.it/>